

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA GAS AI CLIENTI FINALI SUL LIBERO MERCATO

Premesso che:

1. le parti del presente contratto per la vendita di gas naturale sono la società COLSAM GAS srl, di seguito denominata Esercente, ed il Cliente individuate entrambe nell'istestazione del presente contratto;
2. al Cliente viene consegnata la "Nota informativa per il cliente finale" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto per la Fornitura di Gas.
3. E' facoltà dell'Esercente variare unilateralmente specifiche clausole del presente contratto durante il periodo di validità dello stesso per giustificato motivo dandone comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a sessanta giorni di calendario rispetto alla data di decorrenza delle variazioni. La comunicazione dovrà contenere per ciascuna delle modifiche proposte

- a) il testo completo delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta
- b) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti delle variazioni proposte
- c) la decorrenza della variazione proposta
- d) i termini e modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri; si conviene e si stipula tra l'Esercente ed il Cliente quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati citati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 – Prestazioni oggetto del contratto

2.1 Condizioni tecniche erogazione del servizio

il gas viene consegnato al cliente nel Punto Di Riconsegna alla pressione resa disponibile dal distributore sulla rete di distribuzione ed ai parametri di controllo della qualità effettuati dal trasportatore su rete nazionale.

2.2 Data di avvio dell'esecuzione del contratto

La data presunta di avvio del servizio è :

2.3 Durata del Contratto e modalità di rinnovo e Recesso.

La durata del Contratto è a tempo indeterminato. Il recesso è subordinato alla disdetta da parte del Cliente da comunicare all'Esercente in forma scritta.

2.4 Prestazioni accessorie

Non sono previste prestazioni accessorie.

Articolo 3 – Condizioni economiche di fornitura del servizio

Le condizioni economiche del servizio di fornitura standard sono quelle previste dal listino Colsam Gas S.r.l. (pubblicato nel sito www.colsam.it.) Le imposte afferenti sono applicate secondo le norme di legge vigenti in funzione degli utilizzi. Le agevolazioni fiscali spettanti a determinate categorie di utilizzatori previste nella nota 1) dell'articolo 26 del TUA 504/95 e s.m.i. sono applicate dall'Esercente a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nelle forme previste dall'Agenzia delle Dogane competente. Le condizioni economiche di fornitura possono essere aggiornate trimestralmente per la parte relativa alla componente materia prima, quota stoccaggio, quota trasporto o oneri aggiuntivi.

Le condizioni economiche di fornitura sono adeguate ogni anno per la componente tariffaria della distribuzione così come regolamentato dalla deliberazione 159/08 dell'AEEG e s.m.i.. La decadenza delle citate deliberazioni a seguito dell'emissione di nuove norme che le abrogano espressamente od implicitamente, da luogo all'applicazione automatica delle conseguenti nuove condizioni economiche di fornitura.

Articolo 4 - Oneri a carico del Cliente

Sono a carico del Cliente gli oneri relativi alle spese di bollo del Contratto e quelle eventuali relative all'attivazione del misuratore, al costo di accertamento e di gestione pratica.

E' dovere del cliente fornire tutti i dati necessari alla fornitura del servizio previsti per legge pena immediata risoluzione del presente contratto.

Articolo 5 - Modalità e periodicità rilevazione consumi

L'Esercente quando possibile provvederà alla lettura del contatore bimestralmente e comunque nei termini stabiliti dall'ente garante.

Articolo 6 - Verifica della correttezza della misurazione dei consumi.

Le parti disgiuntamente e per il tramite dell'Esercente possono richiedere al Distributore la verifica in contraddittorio del gruppo di misura consistente nell'accertamento del corretto funzionamento del contatore di gas. I costi saranno comunicati preventivamente al Cliente che dovrà effettuare esplicita conferma di richiesta con l'accettazione degli oneri nel caso sia accertato il funzionamento conforme alla normativa tecnica vigente del gruppo di misura.

Articolo 7 - Modalità di fatturazione e pagamento del servizio

7.1 Periodicità di fatturazione consumi

La periodicità della fatturazione è bimestrale.

7.2 Modalità di calcolo dei consumi

La fatturazione avviene sulla base dei consumi rilevati al momento della lettura effettuata dall'Esercente

7.3 Tempi e modalità di pagamento della bolletta

Il Cliente deve pagare la bolletta entro la data di scadenza, presso i soggetti autorizzati all'Esercente. Il pagamento non è gravato da oneri di riscossione se effettuato presso gli uffici dell'esercente o attraverso istituti bancari mezzo R.I.D..

Il pagamento effettuato nei termini e presso i soggetti autorizzati dall'Esercente libera il Cliente da ogni onere per un eventuale ritardo nella comunicazione dell'avenuto pagamento.

7.4 Reclami sugli importi fatturati

I reclami relativi agli importi fatturati in bolletta e non ancora versati dal Cliente vengono accolti previa verifica della lettura del misuratore. Se il reclamo è motivato la bolletta viene ritirata dall'Esercente e annullata.

In caso le verifiche comportino la mancata accettazione del reclamo presentato l'Esercente motiva il rifiuto entro 60 gg. Dal reclamo.

Articolo 8 – Ritardo nel pagamento, morosità del Cliente e sospensione della fornitura

8.1 Interessi di mora in caso di ritardato pagamento

Nel caso il pagamento della bolletta avvenga oltre i termini indicati in bolletta l'Esercente potrà addebitare sulla prima bolletta successiva gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento della B.C.E. aumentato del 3,5% per il periodo di ritardo. L'Esercente richiede in aggiunta agli interessi di mora il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento inviato al Cliente.

8.2 Tempi e modalità della sospensione della fornitura

In caso di mancato pagamento entro i termini l'Esercente invia al Cliente una raccomandata

con le seguenti indicazioni:

- Termine ultimo per procedere al pagamento
- Modalità di comunicazione dell'avenuto pagamento al fine di sospendere la procedura di sospensione
- Numero dei giorni che intercorrono tra il termine ultimo indicato per il pagamento ed la sospensione della fornitura, di norma pari a giorni lavorativi 10.
- L'esercente in caso di sospensione della fornitura richiede al Cliente il pagamento del contributo di disattivazione e riattivazione della fornitura nei limiti del costo sostenuto per tali operazioni, oltre alle spese legali e di recupero credito eventualmente sostenute (a titolo di penale).
- E' facoltà dell'Esercente, in caso di chiusura del contatore per morosità recedere dal contratto senza alcun preavviso scritto.

Articolo 9 - Indennizzi automatici

Le violazioni contrattuali limitatamente ai casi di:

- Mancata lettura di gruppi di misura accessibili
- Periodicità massima difforme rispetto al punto 7.1 per emissione bollette
- Tempo inferiore a 10 giorni lavorativi tra l'invio del sollecito di pagamento e la sospensione della fornitura
- Mancato rispetto degli adempimenti di cui al punto 6. delle premesse del presente Contratto comportano la corresponsione di un indennizzo automatico di 30 Euro.

Articolo 10 - Informazioni, Reclami e Controversie

10.1 Informazioni

Il Cliente può formulare richieste di informazione con tutti i mezzi idonei alla comunicazione con l'Esercente. Lo stesso normalmente risponderà con la forma scritta. Sono fatte salve le richieste verbali per le quali la risposta contestuale dell'Esercente sia ritenuta soddisfacente dal Cliente

10.2 Reclami

Il Cliente può inoltrare reclami utilizzando il modulo allegato al presente Contratto, scaricabile dal sito Web aziendale e disponibile a semplice richiesta in forma cartacea presso gli uffici di via Ventina 5 in Sondrio.

Inoltre il Cliente può inoltrare reclamo con ogni mezzo utile alla comunicazione con l'Esercente che consenta di accertare la data del ricevimento. Il reclamo in caso di necessità sarà compilato nella forma scritta da parte del personale dell'Esercente qualora il Cliente per sue esigenze lo richieda.

10.3 Controversie

Eventuali controversie nascenti dall'applicazione del presente Contratto per la cui definizione non sia diversamente disposto da norme cogenti quali leggi, regolamenti e deliberazioni delle Autorità preposte, saranno presentate al Servizio di Conciliazione presso la Camera di Commercio di Sondrio e si svolgeranno secondo le modalità del Regolamento approvato dal Consiglio Camerale con propria deliberazione

Articolo 11 – Impianto di derivazione di utenza(allacciamento)

La fornitura del gas avviene tramite l'allacciamento dell'unità immobiliare alla rete del gas. Nel caso il Cliente non disponga dell'allacciamento deve farne richiesta secondo le procedure e la modulistica disponibili presso i punti di contatto dell'Esercente (sito web, ufficio utenza). Per l'esecuzione dell'allacciamento il Cliente deve versare un contributo di allacciamento a fronte della presentazione di un preventivo. L'allacciamento è di proprietà dell'azienda esercente l'attività di Distribuzione (Distributore). Il Cliente non può effettuare alcun intervento di qualunque natura sull'allacciamento e deve evitare qualsiasi danneggiamento esercitando la normale diligenza. Eventuali danni provocati dal Cliente dovranno essere rimborsati. La manutenzione dell'allacciamento è ad onere e cura del Distributore e pertanto in caso di disservizio , dispersioni o mancanza gas, il Cliente deve chiamare il servizio di "Pronto

Intervento" - il cui intervento è gratuito ed attivo 24 ore su 24. Modifiche dell'allacciamento per spostamento tubazioni o gruppo di misura devono essere richiesti all'Esercente e sono effettuati a titolo oneroso ad insindacabile giudizio del Distributore. Il Cliente deve assicurare al personale dell'Esercente e del Distributore, munito di documento di identificazione, l'accesso per verifiche dell'allacciamento. Il rifiuto all'accesso costituisce motivo di sospensione della fornitura senza preavviso.

Articolo 12 – Informativa ai sensi del "Testounico sulla privacy" D. lgs. 196/2003

L'esercente si impegna a custodire, non divulgare né cedere a terzi, i dati personali o particolari degli utenti e a utilizzarli esclusivamente per gli obblighi derivanti dal rapporto di fornitura, nel rispetto della legge 196/2003 e s.m.i..

Sondrio, li / /

L'esercente
COLSAM GAS S.r.l.

Il Cliente

.....

Il Cliente dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole contrattuali e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del CC., le seguenti: articolo 1 (Premesse), articolo 2 (Data avvio esecuzione contratto), articolo 3 (Durata del contratto, modalità di rinnovo e recesso) articolo 3 (Condizioni economiche di fornitura del servizio), articolo 4 (Garanzie ed oneri a carico del Cliente), articolo 5 (Modalità e periodicità rilevazione consumi), articolo 6 (Verifica correttezza misurazione consumi), articolo 7 (Modalità di fatturazione e pagamento del servizio), articolo 8 (Ritardo nel pagamento, morosità e sospensione della fornitura), articolo 10 (Informazioni, Reclami e Controversie), articolo 11 (Impianto di derivazione di utenza).

Il Cliente: